

SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO,
CONFERIMENTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI BIODEGRADABILI

Capitolato Speciale di Appalto

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE.....	3
ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO.....	3
ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE	4
ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO	4
5.1 Prezzo a base di gara	4
5.2 Listino chilometrico	4
5.3 Prezzo fornitura Cer.20.02.01	5
5.4 Importo totale presunto dell'appalto	5
ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	5
6.1 Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione	5
6.2 Prezzo utilizzato per l'aggiudicazione	7
ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
ART. 8 – CAUZIONI	10
ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE.....	11
ART. 10 - AVVALIMENTO	12
ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL'AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO	13
ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	14
ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA.....	15
ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA	15
ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	15
ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA.....	15
ART. 17 - REVISIONE PREZZI.....	16
ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.....	16
ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA.....	17
ART. 20 - PENALITÀ.....	17
ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO.....	18
ART. 22 - SUBAPPALTO	18
ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO	18
23.1 Risoluzione.....	18
23.2 Recesso	19
ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE.....	20
ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE	20

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

La gara ha per oggetto il trasporto ed il recupero R3 dei Rifiuti Biodegradabili di cucine e mense – codice CER 20.01.08, Rifiuti Biodegradabili prodotti da parchi giardini e cimiteri – codice CER 20.02.01, e rifiuti dei mercati – codice 20.03.02, così come previsto dalla normativa ambientale, provenienti da raccolta differenziata conferiti alle piattaforme di raccolta dell'ASIA – NAPOLI S.p.A. site in Napoli e Provincia.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO - OPZIONE

La durata del contratto è stabilita in 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo inizio del servizio che coinciderà con l'invio del primo carico. L'inizio del servizio è previsto entro 7 giorni dalla stipula del contratto.

L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva, per ogni lotto, entro 30 giorni dalla scadenza dell'appalto, di chiedere alla impresa aggiudicataria la prosecuzione del servizio in oggetto, per un periodo massimo ulteriore di 12 mesi. L'Amministratore Delegato dell'ASIA si riserva altresì di chiedere alla impresa aggiudicataria, che è obbligata ad adempiere entro 120 giorni dalla richiesta, l'incremento quantitativo del servizio come definito nel successivo art. 4.

ART. 3 - CARATTERI DEL SERVIZIO

L'impresa che risulterà aggiudicataria dell'appalto dovrà provvedere, con automezzi regolarmente autorizzati, al trasporto ed al ritiro dei rifiuti di che trattasi presso le piattaforme di raccolta di cui all'art.1.

Il servizio dovrà essere garantito nel rispetto delle leggi vigenti. I servizi disciplinati dalle presenti prescrizioni sono a tutti gli effetti servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo i casi di forza maggiore. Nel caso di sciopero del personale l'appaltatore dovrà garantire il funzionamento del servizio, sia pure ridotto, ai sensi della L. 83/2000 e leggi vigenti. Il rifiuto dovrà essere recuperato R3 nel rispetto dei dettami delle norme ambientali vigenti. Il servizio dovrà essere espletato nell'osservanza dei principi di cui al D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e secondo le modalità previste dalle Ordinanze Sindacali in materia vigenti e/o eventualmente emessi nel periodo di durata del presente contratto.

ART. 4 - QUANTITATIVO DEL MATERIALE DA TRATTARE

Il quantitativo stimato del rifiuto da recuperare nel periodo indicato nel precedente art.2, è suddiviso in 3 Lotti identici , ammontanti ciascuno a

Codici CER 20.01.08 –6.000 ton. (con una media di circa 120 ton./ settimanali pari a circa 4 carichi)

L'ASIA si riserva di variare tale quantitativo nella misura del $\pm 20\%$.

Per ciascun lotto l'ASIA fornirà agli aggiudicatari rifiuto biodegradabile Codice 20.02.01 nella misura di 400 ton. $\pm 30\%$ (con una media di circa 30 ton./ mese).

Convenzionalmente i 3 lotti identici saranno identificati nel seguente modo : Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3. L'impresa partecipante dovrà possedere una capacità di recupero del proprio impianto dedicata in esclusiva all'ASIA non inferiore a 150 ton./settimanali.

L'ASIA si riserva, nell'ambito del quantitativo previsto a base di gara per il codice CER 20.01.08, di conferire in alternativa il codice CER 20.03.02 – rifiuti di mercati

ART. 5 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO

5.1 Prezzo a base di gara

Per il servizio di recupero R3 del rifiuto di cui all'art.1, l'importo unitario per tonnellata a base di gara, ecotassa compresa, è di

- € 80,00/ton. oltre IVA per l'attività di recupero R3 del Codice 20.01.08

5.2 Listino chilometrico

Per il trasporto sarà utilizzato il seguente listino chilometrico

Da Km.	A Km	€/KM - tonnellata
0	50	0,193
51	100	0,146
101	200	0,102
201	300	0,078
301	450	0,067
451	650	0,061
651	850	0,059

I prezzi del suddetto listino chilometrico sono da intendersi fissi ed invariabili per tutta la durata contrattuale da parte delle ditte partecipanti che risulteranno aggiudicatarie della gara .

I prezzi del trasporto sono da intendersi oltre IVA e comprensivi di tutti gli oneri inerenti, il trasporto dalle piattaforme di raccolta di ASIA all'impianto di recupero pedaggi compresi, e ogni eventuale altro onere, tutti inclusi e nessuno escluso, connesso all'esecuzione del trasporto in questione. Nel caso in cui l'impianto di recupero fosse accessibile esclusivamente mediante automezzi muniti di cassoni scarrabili, i prezzi di cui sopra sono comprensivi dei costi del nolo di 6 cassoni a tenuta da 30 mc (per ogni lotto)

5.3 Prezzo fornitura Cer.20.02.01

Per ciascun lotto l'ASIA fornirà agli aggiudicatari rifiuto biodegradabile Codice 20.02.01 al prezzo fisso ed onnicomprensivo – ecotassa compresa - di € 30,00/ton. oltre IVA per l'attività di recupero R3 oltre il trasporto.

5.4 Importo totale presunto dell'appalto

L'importo totale massimo presunto di ciascun lotto è pertanto di € 1.625.920,00 oltre IVA, di cui € 812.960,00 oltre IVA per 12 mesi e € 812.960,00 oltre IVA per l'opzione. Gli importi di cui sopra sono commisurati alla distanza massima di 850 Km. dell'impianto dalle piattaforme ASIA.

L'importo totale presunto a base di gara è pari a € 4.877.760,00 oltre IVA, di cui € 2.438.880,00 oltre IVA per 12 mesi e € 2.438.880,00 oltre IVA per l'opzione.

Resta sin d'ora inteso che verranno riconosciute solo le quantità effettivamente ritirate e rese, oggetto delle prestazioni elencate nei successivi artt. 14 e 15 del presente CSA.

ART. 6 – FORMA DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

6.1 Forma dell'appalto e criterio di aggiudicazione

L'appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Delibera del CdA dell'ASIA. n. 233 del 26/02/2007 ai sensi del comma 1 dell'art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L'aggiudicazione dell'appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi degli artt. 81 ed 82 comma 2, lett. b) del D. Lgs. 163/06 con esclusione delle offerte in aumento. L'ASIA aggiudicherà ogni lotto anche in presenza di una sola offerta valida.

Ciascuna ditta potrà presentare offerta per tutti i lotti, ma potrà aggiudicarsi al massimo due lotti. Nel caso che una ditta avesse offerto il prezzo più basso in più lotti, l'A.S.I.A. – NAPOLI si riserva di aggiudicare alla ditta stessa quei lotti, per i quali la ditta abbia presentato offerta, che faccia risultare più basso il costo

complessivo di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta e che garantisca l'assegnazione del maggior numero di lotti.

In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all'esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella "Busta A", di cui all'art. 7 del presente capitolato. Nella medesima seduta pubblica, l'ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all'art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all'unità superiore. L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Alle imprese sorteggiate verrà chiesto di comprovare i requisiti di capacità economico finanziaria, indicati nel punto III.2.2 del bando di gara mediante la presentazione dei bilanci degli esercizi relativi al triennio 2004/2006. L'ASIA procederà altresì al sopralluogo degli impianti di cui al punto III.2.3 del Bando di gara verificando la corrispondenza con quanto dichiarato in sede di gara ed il reale possesso dei requisiti minimi richiesti dal Bando. Qualora uno o più concorrenti non dovessero fornire tali prove o queste ultime non dovessero confermare le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione contenuta nella "Busta A", ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. 163/06.

Compiuta tale verifica e trasmessi i relativi esiti alla Commissione di Gara, la Commissione stessa, nuovamente in seduta pubblica, procederà all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche ("Busta B"), di cui all'[art. 7](#) del presente capitolato, e data lettura delle stesse, formerà per ogni lotto, la graduatoria delle offerte con l'indicazione dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria. Nell'ipotesi di due o più offerte identiche, il Presidente della Commissione di gara disporrà la presentazione di nuove offerte migliorative in busta chiusa, seduta stante se presenti tutti i rappresentanti delle imprese che hanno presentato l'uguale migliore offerta, purché muniti di idoneo potere decisionale con valore impegnativo, o entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni dalla data di apertura delle offerte. In caso di offerta migliorativa si potrà procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola nuova offerta. L'offerta migliorativa dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di apertura delle buste. In mancanza di nuove offerte migliorative o in caso di ulteriore parità, la sorte deciderà quale impresa debba essere aggiudicataria. Le modalità di sorteggio verranno decise dal Presidente della commissione aggiudicatrice.

In presenza di n. 5 o più offerte valide, l'ASIA provvederà a valutare la congruità delle offerte individuate come anormalmente basse secondo il criterio indicato nell'art. 86 del D. Lgs. 163/06. Se nel 10% del calcolo appena indicato, aumentato all'unità superiore, vi sono più imprese che hanno presentato uguale offerta,

tutte verranno escluse dal calcolo successivo. Individuate le offerte potenzialmente anomale, la Commissione di gara procederà ad effettuare le opportune verifiche ed adottare i consequenziali provvedimenti, così come disciplinato negli artt. 86 comma 5, 87 ed 88 del D. Lgs. 163/06. In ogni caso ed in particolare nell'ipotesi in cui le offerte valide fossero inferiori a 5, ASIA si riserva la facoltà di valutare la congruità delle offerte ai sensi del comma 3 dell'art. 86 del D. Lgs. 163/06.

Contestualmente alla verifica della potenziale anomalia delle offerte e/o della loro congruità, verrà richiesta all'aggiudicatario provvisorio ed al concorrente che segue in graduatoria, qualora non siano compresi tra i soggetti sorteggiati nella prima seduta pubblica, la produzione della documentazione di cui all'art. 48 D. Lgs. 163/06, che dovrà essere presentata entro dieci giorni dalla formulazione della graduatoria delle offerte. Qualora essi non forniscano le suindicate prove o non confermino le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel resto della documentazione costituente l'intera offerta, ASIA procederà alla loro esclusione dalla gara, all'escussione della cauzione provvisoria ed alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11 del D. Lgs. su richiamato. Inoltre ASIA provvederà alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta ed ad una eventuale nuova aggiudicazione.

L'ASIA. si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all'aggiudicazione e/o non provvedere all'appalto, sia di non convalidare l'aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell'interesse pubblico e dell'Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l'esperimento si intenderà nullo a tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l'impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell'appalto.

6.2 Prezzo utilizzato per l'aggiudicazione

Il prezzo utilizzato per l'aggiudicazione sarà dato dalla somma de :

1. Il prezzo indicato dalla ditta nel modello offerta inerente la sola attività di recupero R3
2. Il prezzo ottenuto moltiplicando il valore €/Km. Tonnellata (di cui al precedente art. 5.2) per la distanza calcolata, per uniformità di valutazione da parte della Commissione di Gara, secondo l'itinerario ricavabile dal sito www.viamichelin.com dell'impianto di recupero all'Impianto di Trasferenza sito in Via Nuova delle Brecce – Napoli.

Nel caso in cui una stessa Impresa abbia partecipato alla gara offrendo la disponibilità di più impianti o in caso di ATI con più impianti, il prezzo relativo al trasporto da utilizzare ai fini dell'aggiudicazione, sarà determinato in base alla media ponderata della capacità di ciascun impianto (totale capacità massima destinata ad ASIA degli impianti da prendere in considerazione - a tale scopo 140 tonnellate settimanali – vedi art.4 per la distanza di

ciascun impianto dal sito di Via Nuova delle Breccie – Napoli) calcolato secondo le modalità indicate al precedente punto 2. In formula :

$$PM = \frac{\sum_{i=1}^n C_i \times d_i \times p_i}{C_i}$$

PM = prezzo medio ponderato

n = il numero di impianti indicati dall'impresa / ATI

d_i = distanza dell'impianto i-esimo da Via Nuova delle Breccie - Napoli

p_i = prezzo i-esimo chilometro/tonnellata

C_i = capacità dell'impianto i-esimo con

$$\sum_{i=1}^n C_i = 140 \text{ tonnellate MAX}$$

ART. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all'A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Via Antiniana 2/A – 80078 Pozzuoli (NA) – entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l'intestazione dell'Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura "GARA N. 119/DA/2007 SERVIZIO RECUPERO RIFIUTI BIODEGRADABILI – LOTTO/I _____ (Indicare quale/i)". Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall'Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA "A", BUSTA "B – lotto n.____ (indicare quale)".Nel caso di partecipazione a più lotti dovranno essere inserite all'interno del suddetto plico tante buste B per quanti lotti si intende partecipare.

La Busta "A", recante la dicitura "GARA N. 119/DA/2007 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", dovrà contenere:

- a) Tutta la documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
- b) n. 2 dichiarazioni bancarie di cui al punto III.2.2. lett. c) del bando di gara;

- c) tutta la documentazione di cui al punto III.2.3 del bando di gara;
- d) copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, timbrati e firmati in ogni pagina, in segno di accettazione, dal legale rappresentante dell'impresa partecipante;
- e) garanzia a corredo dell'offerta (c.d. cauzione provvisoria) prestata secondo gli importi e le modalità di cui al successivo art. 8 del presente CSA.

La Busta "B" contenente la sola offerta economica, recante la dicitura "GARA N. 119/DA/2007 - OFFERTA ECONOMICA – LOTTO _____ (Indicare quale)". Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA indicando il prezzo che l'Impresa partecipante intende praticare, da indicare sia in cifre che in lettere, datata e firmata dal titolare o dal legale rappresentante. L'importo dovrà limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l'indicazione più vantaggiosa per l'ASIA.

L'impresa dovrà indicare, nello stesso "modello 2 – offerta economica", oltre al prezzo del trasporto come indicato all'art.6.2 del presente CSA, anche la distanza chilometrica esatta del proprio impianto di recupero dall'Impianto di Trasferenza sito in Via Nuova delle Breccie – Napoli calcolato, per uniformità di valutazione da parte della Commissione di Gara, secondo l'itinerario ricavabile dal sito www.viamichelin.com.

Non saranno ammesse alla gara le offerte il cui prezzo sia superiore all'importo posto a base di gara. La compilazione dell'offerta rimane di esclusiva responsabilità dell'Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall'Impresa medesima.

L'offerta economica, ai sensi del combinato disposto degli artt. 86 comma 5 ed 87 del D. Lgs. 163/06, deve contenere, pena l'esclusione gli elementi costitutivi dell'offerta per la determinazione del costo del servizio. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica.

Nelle ipotesi in cui l'offerente:

- a) disponga di condizioni eccezionalmente favorevoli per l'esecuzione del servizio;
- b) abbia ottenuto un aiuto di Stato, con particolare riferimento alla materia fiscale, contributiva e previdenziale;

dovrà altresì allegare all'offerta economica, nella medesima Busta "B" le relative giustificazioni.

Non saranno ammesse a gara offerte in aumento o sottoposte a riserve e/o condizioni.

L'offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte.

La compilazione dell'offerta rimane ad esclusiva responsabilità dell'impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scrittura o altro, non potranno essere eccepiti dall'impresa medesima.

ART. 8 – CAUZIONI

L'offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell'importo totale presunto a base di gara per ciascun lotto. In caso di partecipazione a due o tre lotti la cauzione dovrà essere pari al 2% della somma dei valori posti a base di gara di due lotti. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di riunione di concorrenti, la cauzione provvisoria dovrà essere prestata, congiuntamente, da tutte le imprese riunite o, in alternativa, dalla sola impresa mandataria, nell'interesse anche delle imprese mandanti, con l'espressa indicazione che l'oggetto della garanzia riguarderà anche il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara da parte delle suddette imprese mandanti

La garanzia di che trattasi dovrà essere presentata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ASIA. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale cauzione provvisoria dovrà avere validità 180 giorni dalla data prevista per la presentazione delle offerte. Essa deve essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni nel caso in cui alla prima scadenza non sia intervenuta l'aggiudicazione definitiva e su richiesta di ASIA nel corso della procedura. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 comma 8 e 113 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, a garanzia per l'esecuzione del contratto, la cd. cauzione definitiva, sotto forma esclusivamente di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva) sotto forma esclusivamente di fideiussione

bancaria o polizza assicurativa, pari al 10% del prezzo di aggiudicazione – riferito al servizio per i 12 mesi - avente validità sino allo scadere del termine di cui al secondo comma dell'art. 29 del D. Lgs. 276/03 (12 mesi dalla cessazione dell'appalto), fatte salve le modalità di svincolo di cui al successivo art. 16.

L'elenco delle compagnie assicurative autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni è disponibile sul sito www.isvap.it. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. In caso di riunioni di concorrenti, la cauzione definitiva dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile dall'Impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti che ne rispondono in solido con l'impresa mandataria. La garanzia di che trattasi dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ASIA, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Nell'ipotesi di esercizio dell'opzione di cui all'art. 2 l'impresa aggiudicataria produrrà, a garanzia dei nuovi obblighi derivanti dall'opzione medesima, una nuova garanzia fideiussoria, prestata nelle medesime modalità sopra descritte e svincolata a norma del successivo art. 16.

Entrambe le garanzie (provvisoria e definitiva) dovranno riportare l'indicazione del numero e dell'oggetto della gara, e dovranno contenere:

- a) Espressa menzione degli eventi garantiti;
- b) la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- c) la clausola di rinuncia al termine di cui al primo comma dell'art 1957 cc;
- d) la clausola di rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 cc, comma 2;
- e) la dichiarazione che le somme garantite sono esigibili a semplice richiesta scritta da parte dell'ASIA, ed entro 15 giorni, senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere.

ART. 9 – RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall'art. 37 del D. Lgs. 163/06.

In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l'intera documentazione e possedere i requisiti richiesti dai punti III.2.1) lett. a), c) d), ed e), nonché III.2.2 lett. b) del Bando di gara; il requisito di cui al punto III.2.2. lettera a) dovrà essere posseduto dalle imprese componenti l'ATI in percentuale identica a quella di partecipazione al raggruppamento temporaneo; i requisiti di cui al punto III.2.3 del bando di gara, dovranno essere posseduti, dall'ATI nel suo complesso; il requisito di cui al punto III.2.1) lett. b) dovrà essere posseduto almeno dall'impresa che concretamente effettuerà il trasporto dei rifiuti oggetto del presente appalto. La "cauzione provvisoria" dovrà essere presentata secondo le modalità di cui al precedente art. 8. La copia del presente capitolato speciale e dei relativi allegati, dovrà essere timbrata e firmata, in ogni pagina, da tutte le imprese componenti l'ATI.

È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell'appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. A tal proposito, a norma del comma 13 dell'art. 37 del D. Lgs. suindicato, i concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l'autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

ART. 10 - AVVALIMENTO

Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all'art. 49 del D. Lgs 163/2006.



ISO 9001 - Cert. n.2851/0



ART. 11 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE – STIPULA DEL CONTRATTO

L’aggiudicazione provvisoria, pronunciata dalla Commissione di gara, è sottoposta alla definitiva approvazione degli atti da parte di ASIA. L’aggiudicazione definitiva avverrà previa valutazione della documentazione presentata ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 163/06, nonché dell’art. 6 del presente CSA.

Entro 10 gg. dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:

- a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art.8 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 16 del presente CSA;
- b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 19 del presente CSA;
- c) certificato di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dall’INPS/INAIL;
- d) in caso di ATI scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
- e) modello “Obblighi in materia di sicurezza sul lavoro”, debitamente compilato e sottoscritto in segno di accettazione. In caso di avvalimento o subappalto, tale documento dovrà essere sottoscritto anche dalla impresa ausiliaria o subappaltatrice;
- f) il proprio documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi dell’art. 4 - comma 2 del D. Lgs. 626/94;
- g) nonché ogni documentazione occorrente e/o richiesta nel presente capitolato con relativi allegati e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è condizionata dalla verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al Bando di gara.

Entro 60 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, ricevuta la documentazione richiesta, effettuati i controlli di cui al comma precedente ed espletate le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06, si procederà alla sottoscrizione di un formale contratto di appalto, riportante le clausole del capitolato e degli atti di gara. Tutte le spese di contratto, di scritturazione, bollo o altro nonché le imposte e tasse di qualunque natura ed ogni altra spesa per atti inerenti o conseguenti all’appalto, sono a totale carico dell’impresa aggiudicataria.

In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l'ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.

Nel caso di:

- a) mancata presentazione della cauzione definitiva;
- b) mancata presentazione della documentazione richiesta;
- c) esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui al Bando di Gara;
- d) esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000;
- e) mancata stipula del contratto da parte dell'impresa aggiudicataria;

l'ASIA dichiarerà decaduta l'aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall'impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell'ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l'ASIA avrà facoltà di procedere all'aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.

ART. 12 – IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Assume le funzioni di Responsabile del Procedimento (RP), ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 163/06, l'Avv. Giancarlo Avolio – Responsabile del Servizio Gare Appalti e Contratti - per la fase dell'evidenza pubblica, dalla pubblicazione del bando alla stipula del contratto e l'Ing. A. Amitrano per la fase dell'esecuzione del contratto e per tutta la sua durata.

In particolare al RP come sopra individuato dovranno essere inviate tutte le comunicazioni inerenti l'appalto. Il RP avrà quale unico interlocutore, nella fase dell'esecuzione per tutto ciò che riguarda il servizio di cui trattasi, il responsabile designato dalla impresa aggiudicataria di cui al successivo art. 13.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 18, al RP è affidata la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto d'appalto. Il RP, in particolare, potrà procedere a verifiche ispettive e, se del caso, a comminare eventuali penali come da CSA.

ART. 13 - IL RESPONSABILE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del responsabile dell'appalto che rappresenterà il referente dell'ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax e dell'email. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l'invio di comunicazione a mezzo fax o email.

Il responsabile del servizio è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell'appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell'Impresa aggiudicataria dal Responsabile del procedimento o da persona da questi delegata.

ART. 14 – OBBLIGHI DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Nelle relazioni con l'ASIA l'Impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto degli obblighi indicati nell'Allegato A al presente capitolato.

ART. 15 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Nell'effettuazione del servizio oggetto dell'appalto, l'Impresa aggiudicataria dovrà attenersi alle modalità tecniche ed operative previste nell'Allegato A al presente capitolato.

ART. 16 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO – SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Il corrispettivo del servizio è quello risultante dagli atti di gara :

- il prezzo unitario di riferimento € 80/ton. al netto del ribasso offerto dall'aggiudicatario sommato a :
- il prezzo del trasporto computato secondo il listino chilometrico di cui all'art.5.2.

Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Quest'ultima dovrà essere emessa a partire dal

mezzo successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità effettivamente smaltite. La stessa dovrà essere corredata di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente, il certificato di avvenuto smaltimento con l'indicazione della bolla di appartenenza ed in particolare previa restituzione di una copia del formulario controfirmato e datato in arrivo dal destinatario ai sensi del D. Lgs. 152/06. Ai fini del pagamento verranno riconosciute solo bolle di pesatura emesse da ASIA e/o da impianti preventivamente da questa autorizzati. I pagamenti verranno effettuati con accredito in conto corrente postale o bancario intestato all'impresa.

Il mandato di pagamento, trasmesso a richiesta dell'impresa aggiudicataria, conterrà gli stati di avanzamento dell'appalto necessari al progressivo svincolo del 75% della cauzione definitiva. L'ammontare residuo verrà svincolato, mediante produzione, su richiesta dell'impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 8 o, in alternativa, dopo la cessazione dell'appalto, previa produzione di documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell'appalto e relativi a tutta la durata dell'appalto stesso.

ART. 17 - REVISIONE PREZZI

In caso di ricorso all'opzione di cui all'art. 2, a partire dal 13° mese dall'inizio del servizio, l'ASIA provvederà, su istanza dell'impresa aggiudicataria, all'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/06 sulla base dei dati di cui all'art. 7, comma 4 lett. c) e comma 5 del citato D. Lgs. Nell'ipotesi in cui tali dati non fossero ancora disponibili o utilizzabili, si ricorrerà all'*indice di variazione prezzi alla produzione dei prodotti industriali* pubblicato dall'ISTAT.

Non sarà riconosciuto alcun adeguamento nell'ipotesi in cui l'ASIA decida di avvalersi della facoltà di incremento della quantità da smaltire ai sensi dell'art. 2 del presente CSA.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

L'ASIA si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi, in qualunque momento, agli impianti o i siti di stoccaggio, pre-trattamento e trattamento finale dell'impresa, tanto durante il perfezionamento della gara quanto durante il periodo dell'appalto. A tale scopo l'impresa aggiudicataria assicurerà la necessaria assistenza tecnico - logistica.

ART. 19 - RISCHI LEGATI ALL'ESECUZIONE DELL'APPALTO E COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione del servizio, da qualunque causa determinati, sono a carico dell'Impresa che è obbligata a tenere indenne l'ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente.

A tal fine l'Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Impresa.

La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell'ASIA. La polizza, o eventuale sua appendice, dovrà, altresì, essere vincolata a favore dell'ASIA e riportare l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 5.165.000,00== per ogni evento dannoso.

La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell'Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.

Nel caso di giudizio l'ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

ART. 20 - PENALITÀ

L'ASIA applicherà - per le ipotesi di violazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 7 del Disciplinare Tecnico, applicherà le seguenti penali:

- Art.5 – c lett. a)– una penale di € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla programmazione concordata e fino ad un massimo di 4 giorni. Nell'ipotesi in cui l'inadempienza dovesse superare il limite di 4 giorni in un mese ASIA provvederà a risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art. 23.

Nell'ipotesi in cui l'ASIA dovesse provvedere all'esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali di cui sopra;

- Art.5 – c lett.i) ed l) - una penale di € 50,00 giorno per ogni singola inadempienza;
- Art.5-c – ultimo comma una penale pari a € 50,00 per ogni ora di attesa ingiustificata del camion inviato dall'ASIA presso gli impianti delle imprese aggiudicatarie oltre all'addebito dei maggiori costi sostenuti;
- Art.7 – lett.J) – una penale pari ad € 100,00 per la mancata produzione del certificato di analisi oltre all'addebito del costo sostenuto per la redazione dello stesso.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

ART. 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

La risoluzione del contratto avverrà a norma dell'art. 23.1 del presente CSA.

ART. 22 - SUBAPPALTO

Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all'art. 118 del D. Lgs. 163/06.

Si precisa che è fatto obbligo all'impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 23 - RISOLUZIONE E RECESSO

23.1 Risoluzione

L'ASIA potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. con semplice atto unilaterale recettizio, senza bisogno di diffida o costituzione in mora, nei seguenti casi:

- a) si verifichi, da parte dell'Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall'ASIA;
- b) venga accertata da parte dell'ASIA o dai preposti uffici ispettivi l'insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
- c) venga accertata da parte dell'ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 21 e 22 del CSA da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- d) nelle ipotesi di cui al precedente art. 20;
- e) si verifichi la sospensione o cancellazione dall'Albo Nazionale delle Imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- f) per mancato rinnovo delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
- g) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
- h) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
- i) qualora a carico dell'impresa venga adottata una misura interdittiva dall'Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia ex art. 1 septies D.L. 629/82.
- j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell'art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000.

Nelle predette ipotesi l'ASIA darà comunicazione all'Impresa aggiudicataria dell'intervenuta risoluzione a mezzo raccomandata AR ovvero a mezzo di atto stragiudiziale notificato nelle forme di legge ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell'Impresa inadempiente, ivi compreso l'addebito del maggior costo eventualmente emergente.

In ogni caso, l'applicazione delle sanzioni previste nel presente articolo non pregiudica l'ulteriore diritto dell'ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell'Impresa aggiudicataria, derivassero all'ASIA per qualsiasi motivo.

23.2 Recesso

L'ASIA si riserva il diritto, di recedere unilateralmente dall'appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l'Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ASIA. All'impresa aggiudicataria competerà esclusivamente un indennizzo pari ai costi effettivamente sostenuti e debitamente comprovati, ivi compresi eventuali oneri finanziari, al netto degli ammortamenti, nonché penali ed ogni altro accessorio ai quali

l'appaltatore stesso sia tenuto in conseguenza dell'anticipato scioglimento del vincolo contrattuale. Nel caso in cui tali costi non siano debitamente comprovati o non siano, per qualunque motivo, determinabili, all'impresa aggiudicataria competerà un indennizzo pari ad un ventesimo dell'importo contrattuale residuo.

In ogni caso l'Impresa aggiudicataria rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.

ART. 24 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l'ASIA e l'Impresa sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.

ART. 25 - DISPOSIZIONE FINALE

Per quanto non previsto dal presente Capitolato si intendono richiamate le disposizioni di Legge in materia.

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il legale rappresentante dell'impresa concorrente dichiara espressamente di accettare i seguenti articoli: Art. 1 (*Oggetto dell'appalto*); Art. 2 (*Durata del contratto ...*); Art. 3 (*Caratteri del servizio*); Art. 4 (*Quantitativo di materiale da trattare*); Art. 5 (*Importo dell'appalto*); Art. 8 (*Cauzioni*); Art. 9 (*Raggruppamenti di imprese*); Art. 10 (*Avvalimento*); Art. 11 (*Obblighi derivanti dall'aggiudicazione e stipula contratto*); Art. 14 (*Obblighi dell'appaltatore*); Art. 15 (*Modalità di esecuzione del servizio*); Art. 16 (*Corrispettivo dell'appalto ...*); Art. 17 (*Revisione dei*

prezzi); Art. 19 (copertura assicurativa); Art. 20 (Penalità); Art. 21 (Cessione credito e contratto); Art. 22 (Subappalto); Art. 23 (Risoluzione e recesso); Art. 24 (Foro competente).

Il legale rappresentante dell'impresa
(mandataria, se costituita in ATI)

(In caso di costituzione in ATI)

Il legale rappresentante
dell'impresa mandante



ISO 9001 - Cert. n.2851/0